



PRIVACY – IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010 ha disciplinato il Registro Pubblico delle Opposizioni, già previsto dall'art. 130 comma 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), con il doppio fine di regolamentare il campo del “marketing telefonico” e al contempo tutelare i soggetti destinatari di tale attività.

Dal 31 gennaio 2011 gli “abbonati” iscritti negli elenchi telefonici pubblici possono iscriversi al sopra menzionato registro al fine di impedire ai soggetti esercenti l'attività di marketing telefonico di contattarli per la promozione dei loro servizi.

Partendo dalle definizioni contenute nella citata novella si evince quanto segue.

Per “**abbonato**” si intende qualunque soggetto (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione) il cui numero di telefono, fisso o mobile, è presente negli elenchi telefonici pubblici. E' quindi essenziale al fine dell'iscrizione al predetto Registro delle Opposizioni la presenza dell'utenza telefonica negli elenchi pubblici.

Gli “**operatori**” sono invece tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) che esercitano la propria attività a scopo commerciale, promozionale o per ricerche di mercato, avvalendosi del telefono quale strumento per mettersi in contatto con il pubblico (c.d. telemarketing).

L'entrata in vigore del predetto Registro obbliga gli operatori a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare; il mancato adempimento di quest'obbligo sottopone l'operatore alle sanzioni – onerose - previste dal citato Codice della Privacy.

L'abbonato, iscrivendosi al Registro, ha quindi la possibilità di non essere contatto dagli operatori di telemarketing. Tale registrazione potrà essere effettuata per mezzo di un modulo elettronico presente sul sito di riferimento (www.registrodelleopposizioni.it), per posta elettronica, per mezzo del telefono o con una raccomandata o un fax. L'opposizione diverrà quindi efficace trascorsi 15 giorni dall'avvenuta iscrizione.

La gestione è stata affidata dal Dipartimento per le Comunicazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni al fine di sottolineare la natura di ente terzo e indipendente. Lo stesso Ministero sostiene che “*tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni si intende raggiungere un*

corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing". Nel caso quindi un operatore contatti un abbonato iscritto al Registro commetterà un illecito e pertanto sarà passibile di vedersi convenuto davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o davanti all'Autorità Garante per la Privacy.

Le **sanzioni** comminate per violazione del c.d. diritto all'opposizione sono quelle previste dall'articolo 162 comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali, ossia la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 30.000 a Euro 180.000, oltre all'eventuale risarcimento del danno che l'abbonato riuscisse a dimostrare.

L'operatore quindi che intenda esercitare la predetta attività di telemarketing, ovvero che intenda avviare attraverso l'impiego del telefono attività a scopo commerciale, promozionale o di ricerche di mercato, dovrà registrarsi al sistema gestito dalla predetta Fondazione Ugo Bordoni e comunicare la lista di numerazioni che intende contattare.

Il Gestore mettendo a confronto dette numerazioni con quelle contenute nel registro delle Opposizioni cancellerà dalla predetta lista dell'operatore le numerazioni presenti nel registro delle Opposizioni.

Tale operazione viene svolta nel termine di 24 ore dalla richiesta e avrà validità quindicinale.

Per registrarsi alla sistema di aggiornamento delle liste l'Operatore dovrà acquistare un pacchetto di numerazioni il cui prezzo varia da euro 45 per 1.500 numerazioni, ad euro 245.000,00 per 25.000.000 di numerazioni.

Stante la definizione assai generica della figura dell'operatore non può escludersi che lo stesso possa essere considerato anche l'agente immobiliare che, ai fini promozionali e/o commerciali, contatti telefonicamente la potenziale clientela per proporre le sue opportunità di servizi.

In tal caso l'agente immobiliare dovrà adeguarsi al disposto della nuova disciplina laddove non voglia correre il rischio di incorrere nelle sopra indicate gravose conseguenze.

A cura dei Consulenti Legali FIMAA, Avv. Daniele Mammani e Avv. Paolo Pesando